SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1908)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1986

Nuove norme in tema di assunzione nella pubblica Amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del presente disegno di legge è quello di introdurre un diverso sistema di accesso alla pubblica Amministrazione per le qualifiche per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Nel titolo I, dopo aver stabilito l'ambito di applicabilità della normativa (posti per i quali è richiesto il titolo di studio della scuola media dell'obbligo, presso l'Amministrazione dello Stato, enti pubblici economici e non, enti locali, enti in senso lato strumentali, con esclusione delle Regioni, e realtà minori, come gli enti locali con popolazione fino a diecimila abitanti e altri enti che non superano i cinquanta dipendenti: articolo 1), si definiscono i requisiti, i titoli e le modalità per la partecipazione al concorso (articoli 2, 3 e 4).

È previsto, con cadenza annuale, un concorso unico nazionale per soli titoli, trattandosi di mansioni che notoriamente non esigono particolari prove attitudinali. La qualifica professionale o di mestiere è comunque necessaria per i posti che la richiedono.

La partecipazione al concorso avviene con semplice presentazione, anche per posta, della domanda su modulo predisposto per l'utilizzazione meccanografica. Contro il punteggio assegnatogli, il concorrente può ricorrere al commissario del Governo presso la Regione, il quale decide in termini brevi.

Il titolo II è dedicato al meccanismo di elaborazione centrale dei dati a cura di un Ufficio centrale dei concorsi da istituire, con criteri di stretta economia e con decreto delegato del Governo, presso il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio; nonchè all'individuazione di liste regionali con relativo punteggio, tenuto conto delle opzioni di sede effettuate dai concorrenti (articoli 5, 6 e 7). Sulla base di tali liste e dell'ordine delle richieste che per le insufficienze d'organico

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

i vari enti devono far pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede alle assegnazioni in due fasi: prima per i posti che esigono qualifica professionale o di mestiere, poi per tutti gli altri (articoli 8 e 9). L'articolo 11, in particolare, disciplina i punteggi da attribuire in relazione all'età, all'anzianità di iscrizione al collocamento o alla cassa integrazione, al carico di famiglia, al servizio eventualmente prestato presso gli enti di cui all'articolo 1. Maggior peso viene dato alla disoccupazione giovanile, con un temperamento del valore dei punti quando si sia superato il venticinquesimo anno di età e i cinque anni di disoccupazione o di cassa integrazione. L'assunzione è immediata; e l'inquadramento in ruolo avviene dopo sei mesi di prova ed eventuali corsi di formazione (articolo 10). Per evitare che il meccanismo concorsuale su base nazionale e regionale confligga con esigenze di piccole comunità, è stato previsto che gli enti locali con popolazione fino a diecimila abitanti e gli altri enti con non più di cinquanta dipendenti assumano mediante prove selettive attitudinali, chiamando con priorità i candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento (articoli 1, comma 3, e 11, ultimo comma). È previsto, inoltre, che le Regioni adeguino la loro normativa in materia di assunzioni ai criteri della legge (articolo 1, ultimo comma). In fase di prima applicazione, si stabilisce che le domande dei candidati abbiano valore per due anni consecutivi e che i concorsi già banditi, per i quali i concorrenti siano stati già convocati, possano essere espletati con la vecchia normativa (articoli 13 e 14). L'articolo 12, infine, assicura la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

1. Al fine di garantirne l'uniformità, la rapidità e la razionalizzazione, le assunzioni di personale per le qualifiche funzionali o categorie o profili professionali per le quali è richiesto il requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo, presso le amministrazioni di cui al comma 2, saranno regolate con le modalità definite dalla presente legge, a decorrere dal 30 giugno 1987.

2. La disciplina prevista dalla presente legge si applica alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti locali con popolazione al di sopra dei diecimila abitanti, e purchè con organico complessivo superiore alle cinquanta unità, agli enti pubblici non economici, alle aziende municipalizzate, alle unità sanitarie locali, società e consorzi facenti capo alle sezioni e agli enti locali, alle aziende in gestione commissariale governativa, alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, agli enti pubblici economici.

3. Gli enti locali fino a diecimila abitanti e gli enti pubblici, le amministrazioni di aziende, di cui al comma 2, con organico complessivo fino a cinquanta unità, procedono alle assunzioni di cui al comma 1, fatte salve le riserve previste ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorità candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione nel pubblico impiego.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di principio e di indirizzo per le regioni a statuto ordinario che prov-

vederanno a disciplinare con propria legge le modalità concorsuali per il reclutamento dei rispettivi dipendenti.

Art. 2.

1. I cittadini che abbiano compiuto i diciotto anni di età e non abbiano superato i quarantacinque, in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, richiedono agli uffici regionali del lavoro a partire dal 15 settembre e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, di essere ammessi a partecipare al concorso unico nazionale per soli titoli, per i posti disponibili presso le amministrazioni indicate all'articolo 1.

2. La domanda va inoltrata su appositi moduli diffusi a cura degli uffici regionali del lavoro e con le modalità di cui all'articolo 3.

3. La domanda può essere presentata direttamente agli uffici regionali del lavoro o ad essi inviata con raccomanda con avviso di ricevimento.

4. Il concorrente indica la regione o le regioni nelle quali richiede di essere assunto.

5. Se il concorrente non segnala alcuna preferenza, il silenzio in materia si intenderà come preferenza unica ed esclusiva per la propria regione di residenza.

6. Il concorrente indica altresì la qualifica professionale o di mestiere nella quale chiede di essere assunto.

Art. 3.

1. Nel modulo della domanda ai fini della valutazione del punteggio, ai sensi del successivo articolo 11, il concorrente deve indicare sotto la sua responsabilità le generalità ed il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) composizione del nucleo familiare;

c) titolo di studio.

2. Il concorrente deve inoltre presentare la certificazione attestante il carico di famiglia e, se lo possiede, il certificato di iscri-

zione all'ufficio di collocamento ordinario ovvero la certificazione attestante il trattamento di cassa integrazione guadagni, il certificato di mestiere rilasciato dal collocamento e una certificazione di attività precaria eventualmente in corso o svolta in precedenza presso enti pubblici di cui all'articolo 1.

3. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, e gli altri requisiti soggettivi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle singole amministrazioni od enti, dovrà essere prodotta al momento dell'assunzione in servizio.

Art. 4.

1. Al concorrente deve essere fornito da parte degli uffici che ricevono la domanda una ricevuta costituita dalla copia identica del modulo stesso, come attestato della avvenuta presentazione della domanda nelle forme e nei termini prescritti.

2. La copia identica per ricevuta di cui al comma precedente deve contenere, a cura dell'ufficio ricevente, il punteggio che si ricava dalla dichiarazione dei requisiti e dalla presentazione dei documenti da parte dello stesso concorrente.

3. Qualora la domanda venga inviata per raccomandata, l'ufficio ricevente deve restituire entro dieci giorni copia per ricevuta recante il punteggio conformemente a quanto avviene in caso di presentazione diretta della domanda.

4. Avverso il punteggio assegnato al concorrente ai sensi dell'articolo 11 dagli uffici regionali del lavoro, è ammesso ricorso al commissario di Governo della regione presso la quale si è presentata la domanda entro quindici giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento per posta della copia per ricevuta.

5. Il commissario di Governo decide definitivamente sui ricorsi entro il 31 dicembre e ne dà immediata comunicazione al ricorrente e agli uffici regionali interessati.

TITOLO II

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica un Ufficio centrale dei concorsi per l'adempimento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.

2. L'attribuzione del punteggio, a tutti coloro che avranno presentato istanza per concorrere ai sensi dell'articolo 2, sarà effettuata, per ogni singola regione, in modo omogeneo in base ai criteri della presente legge, mediante elaborazione centrale dei dati trasmessi dagli uffici regionali del lavoro per ciascun concorrente, con i sistemi informatizzati previsti dall'articolo 7, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

3. La pubblicazione e la gestione delle liste regionali, composte secondo le opzioni espresse dai concorrenti ai sensi dell'articolo 2, ed ordinate secondo il valore decrescente dei punteggi, sono compiti degli uffici regionali del lavoro, sotto la sorveglianza del commissario di Governo della regione o di un suo delegato.

Art. 6.

1. All'Ufficio centrale di cui all'articolo 5 è preposto un dirigente superiore.

2. L'Ufficio centrale ed i corrispondenti uffici periferici presso gli uffici regionali del lavoro si avvalgono di contingenti di personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, determinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto avente valore di legge ordinaria con il quale approva il piano di informatizzazione degli uffici centrali e regionali di cui all'articolo 6

secondo criteri di economicità e di efficienza in modo che:

a) sia assicurata la costante intercomunicabilità fra l'Ufficio centrale e quelli regionali e di questi fra loro;

b) sia possibile l'utilizzazione del sistema per rilevazioni statistiche e per studi di previsioni;

c) il sistema sia compatibile con quello già in uso presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale.

Art. 8.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 debbono richiedere per le assunzioni previste dallo stesso articolo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'Ufficio centrale dei concorsi, fatte salve le riserve ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, un contingente numerico pari alle esigenze che scaturiscono dalla programmazione degli organici secondo le indicazioni dell'osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, dall'esame annuale delle insufficienze già verificatesi e di quelle che prevedibilmente si verificheranno entro il 15 marzo dell'anno successivo nell'organico, distinguendo tale contingente per qualifiche, categorie o profili professionali.

2. Gli enti e le amministrazioni operanti sull'intero territorio nazionale debbono specificare all'atto della richiesta i contingenti e le sedi di servizio alle quali è destinato, in sede di prima assegnazione, il personale richiesto.

3. Le richieste pervenute dalle amministrazioni saranno ordinate secondo una graduatoria determinata dall'ordine di precedenza stabilito dal protocollo delle richieste medesime pervenute all'Ufficio centrale dei concorsi.

Art. 9.

1. A ciascuna amministrazione viene assegnato a cura dell'Ufficio regionale del la-

voro il personale richiesto a norma dell'articolo 8 entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 viene effettuata in due fasi: nel corso della prima, viene assegnato il personale per il quale sia stata richiesta una qualifica professionale o di mestiere specifica; nel corso della seconda, viene assegnato il personale per il quale non sia stata richiesta alcuna specifica qualifica professionale o di mestiere sulla base della stessa graduatoria depurata dai nominativi di coloro i quali sono stati assegnati nel corso della prima fase.

3. Le amministrazioni provvederanno telegraficamente a convocare i vincitori che debbono improrogabilmente presentarsi entro il 15 marzo ovvero comunicare entro tale data e nelle forme di legge l'eventuale impedimento.

4. In mancanza di tale adempimento il vincitore si intende decaduto sia dal posto che dalla lista regionale che lo comprendeva.

5. La collocazione nei posti vacanti all'interno delle singole amministrazioni avverrà sulla base di opzioni che i vincitori esprimeranno all'atto della immissione in servizio, osservando l'ordine di graduatoria della lista regionale da cui provengono.

6. Ogni amministrazione provvederà immediatamente ad immettere in servizio il personale nei posti vacanti, nei modi previsti dall'articolo 10.

Art. 10.

1. Il personale immesso in servizio parteciperà, qualora si rendesse necessario per le esigenze di funzionalità e di efficienza delle amministrazioni, a corsi di formazione predisposti dall'amministrazione e che si svolgeranno, secondo la necessità, durante il periodo di prova semestrale.

2. Al termine del periodo di prova gli idonei saranno immessi in ruolo.

3. I concorrenti che non avranno superato il periodo di prova saranno nuova-

mente inseriti nelle liste di collocamento ordinario o della cassa integrazione guadagni, tenendo conto anche dell'anzianità maturata durante il periodo di prova.

Art. 11.

1. L'Ufficio centrale dei concorsi deve formulare le graduatorie applicando i seguenti criteri:

a) per ogni anno di età:

1) a decorrere dal compimento del 18° e fino al compimento del 25°: punti 1.460;

2) dal giorno successivo al compimento del 25° e fino al compimento del 45°: punti 365.

Le frazioni di anno vengono computate per ogni classe rispettivamente in 4 e 1 punti per ogni giorno di età;

b) per ogni anno di iscrizione al collocamento o alla cassa integrazione guadagni:

1) fino a 5 anni: punti 1.460

2) oltre i 5 anni: punti 365.

Le frazioni di anno vengono computate per ogni classe rispettivamente in 4 e 1 punti per ogni giorno di iscrizione nelle liste di collocamento o della cassa integrazione guadagni;

c) per ogni persona a carico: punti 300;

d) per ogni giorno di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1: punti 1.

2. Il punteggio di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) viene calcolato fino alla data di scadenza annuale per la presentazione delle domande.

3. A parità di punteggio prevale l'età.

4. Per i concorrenti da assumere ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, da parte degli enti locali con popolazione fino a diecimila abitanti, degli enti, amministrazioni ed

aziende con organico complessivo fino a cinquanta unità, a parità di punteggio prevale il candidato iscritto da più di sei mesi nella II classe delle liste di collocamento.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

NORME TRANSITORIE

Art. 13.

1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande presentate dai candidati avranno valore per due tornate annuali consecutive di assunzioni.

2. Le richieste di personale da parte delle amministrazioni avverranno comunque annualmente, secondo le modalità previste al precedente articolo 8.

Art. 14.

1. I concorsi per l'assunzione di personale di cui all'articolo 1 già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere espletati secondo le norme in vigore al momento della pubblicazione dei relativi bandi sempre che siano già stati convocati i concorrenti per l'espletamento della prima prova di esame prevista.

Art. 15.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.